

L'autonomia scolastica tra sistema scolastico costituzionale e sistema nazionale aziendale.

Traccia provvisoria dell'intervento di Corrado Mauceri – Roma 22-2-2018

1. Premesse

1.1 Le leggi ordinamentali, al di là delle singole norme, nel loro insieme affermano sempre dei principi che le caratterizzano e ne segnano il senso politico.

1.2 Connessione tra scuola e società. Una politica per una scuola democratica non può prescindere da un più generale rinnovamento democratico della società.

Non può esserci una scuola democratica, se non c'è una vera democrazia e viceversa.

Anni 60-70 = decreti Delegati – Prevalenza del neoliberismo- aziendalizzazione del pubblico

1-3 Nel dibattito politico l'autonomia scolastica è identificata, nel bene e nel male, con l'autonomia prevista dall'art. 21 L. n. 59/97 e regolamentata in particolare con il DPR n. 275/99.

Si deve però rilevare che l'autonomia delineata nel DPR n. 275/99 **non è l'autonomia**, è tutt'al più, **una delle possibili forme di autonomia**.

Autonomia difatti significa potere di **autoregolamentazione**; non è però un potere originario, come la sovranità, ma è un **potere derivato**, il cui ambito, contenuto e finalità sono determinati da parte del soggetto sovraordinato che la conferisce e quindi in concreto può avere contenuti e finalità diversi.

2. Il fondamento dell'autonomia scolastica: la libertà di insegnamento.

Ignorando l'art. 33 Cost., è convinzione diffusa che l'autonomia scolastica sarebbe stata introdotta nell'ordinamento scolastico con l'art. 21 L. n. 57/99 e che soltanto dopo la riforma del Titolo V del 2001 sarebbe stata elevata a rango costituzionale.

2.1 L'autonomia scolastica ha invece il suo fondamento nel 1 comma dell'art. 33 Cost. che afferma: **“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”**.

La libertà di insegnamento è un principio insito nella democrazia ed implica il riconoscimento di una sfera di indipendenza e più precisamente di “autonomia”, cioè di potere di autoregolamentazione nel nostro ordinamento.

.2-3 La libertà di insegnamento è un diritto della collettività.

In una società democratica non può essere considerato un diritto individuale, ma, come tutti i diritti di libertà, **è un diritto che si esercita individualmente, ma è previsto nell'interesse generale. In questo senso è un diritto non disponibile.**

2-3 La libertà di insegnamento non può però essere un'astratta affermazione, deve essere sostanziata da un sistema di garanzie concrete ed idonee ad escludere qualsiasi forma di condizionamento, oggettivamente limitativa della libertà di insegnamento

2-4 Come tutti i diritti di libertà, anche la libertà di insegnamento deve coesistere con la libertà di tutti e quindi **deve essere regolata.**

3. Libertà di insegnamento e principio di eguaglianza

La libertà di insegnamento in una società democratica deve coesistere con il diritto di tutti ad una istruzione uguale per tutti; non può esserci difatti vera democrazia, se l'istruzione non è garantita a tutti, affermava Calamandrei. La Costituzione difatti afferma:

“ E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza ...(Art. 3, 2c)

“La Repubblica ... istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi” (Art. 33, 2c.)

“ La scuola è aperta a tutti” (Art. 34, 1 c).

La Repubblica deve garantire la scuola per tutti e quindi deve istituire scuole statali per tutti, ma nelle scuole statali deve essere garantita la libertà di insegnamento, cioè il pluralismo culturale.

4. Libertà nella scuola e libertà di scuola (art. 33 Cost.)

Due diverse forme di libertà di insegnamento e due **diversi** sistemi scolastici.

La Corte Costituzionale con una nota sentenza sul caso Cordero (n. 195/72) ha evidenziato nell'art. 33 della Costituzione due diverse forme di libertà di insegnamento:

Libertà di insegnamento dallo Stato e cioè di istituire scuole non statali

Libertà di insegnamento nello Stato, cioè nelle scuole statali

5. Il principio di libertà di insegnamento dallo Stato o di scuola (libertà escludente)

“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ...” (art. 33, 3 comma Cost.)

La Costituzione esclude il monopolio statale dell'insegnamento e, prevedendo piena libertà di scuola, riconoscendo ad esse anche una legittima limitazione **nella** libertà di insegnamento (Sentenza Corte nel caso Cordero (n. 192/72): “le scuole istituite nell'esercizio del diritto di libertà di scuola possono essere scuole di tendenza ideologica

e/o religiosa e quindi “con il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità” e finanche con il potere di recedere dal rapporto di lavoro ove gli indirizzi religiosi del docente siano diversamente contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola (Corte Cost. Sent. 195/72).

La libertà di scuola è rimessa alla libera scelta di Enti e privati; non rientra nei compiti della Repubblica e quindi ovviamente non può comportare **oneri per lo Stato (Art. 33 Cost).**

6. La libertà di insegnamento nello Stato (libertà partecipativa) l'autonomia scolastica.

Come si può realizzare la libertà di insegnamento **nello Stato**, cioè nelle scuole statali e quindi nell'ambito delle regole statali? **Questo è il tema dell'autonomia nella scuola statale.**

La libertà di insegnamento **nella** scuola statale implica due ordini di condizioni essenziali ed inscindibili:

1) Limitazione del potere di eteroregolamentazione dello Stato- apparato

“La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali.

2 La partecipazione democratica nell'esercizio dell'autonomia ed_ incompatibilità con qualsiasi forma di gerarchizzazione che possa in qualche modo condizionare il personale della scuola statale. I

7. La limitazione del potere di eteroregolamentazione comporta:

7.1 Limitazione del potere legislativo che non può invadere l'ambito della didattica

7.2 Esclusione del potere normativo degli esecutivi (cd riserva di legge)

7.3 Potere di eteroregolamentazione delle norme generali in materia di didattica

Questo aspetto dell'autonomia nello Stato però molto spesso nel dibattito politico è ignorato; si discute più spesso dei contenuti invece dell'intervento improprio del potere legislativo sulla didattica.

8. L' organizzazione democratica e la partecipazione nell'esercizio dell'autonomia

La libertà di insegnamento nello Stato comporta anche l'autoregolamentazione dell'esercizio dell'autonomia nel senso che tutti i soggetti che partecipano al processo formativo, devono o direttamente o per mezzo di propri rappresentanti

partecipare alla definizione delle regole necessarie per realizzare un sistema unitario e nazionale.

L'autonomia quindi esclude un'organizzazione verticale e gerarchizzata e implica:

8.1 una organizzazione collegiale per linee orizzontali collegate e partecipate.

8.2 **Abolizione dell'organizzazione gerarchica che preclude ogni libera partecipazione democratica alla definizione e gestione dell'attività didattica.**

Il personale docente e direttivo è organizzato **per funzioni** con piena autonomia nell'esercizio delle specifiche funzioni (ed ovviamente) con conseguente responsabilità.

Significa soprattutto : Abolizione, **sotto qualsiasi forma**, del modello organizzativo previsto dal R.D. n. 965/24 (i professori dipendono direttamente dal Preside ecc.) e dei poteri discrezionali tipici dell'azienda privata.

* * * * *

La Costituzione inattuata

Indicati i principi caratterizzanti l'autonomia prevista nella Costituzione, è molto semplice rilevare che, dopo una parziale attuazione dei principi costituzionali con i Decreti Delegati negli anni 1960-1970, dal '90 in poi con i governi di centro-sinistra e di destra tali principi sono stati disattesi o palesemente violati.

I Decreti Delegati del 1974

Clima politico = lotte operaie e studentesche e contestazioni di ogni forma di autoritarismo.

1. **Legge di delega (L. 477/73)** che deriva da un accordo Governo (di centro-destra) Sindacati confederali che per la prima (ed ultima) volta avevano proclamato uno sciopero generale **per la scuola**.

2. Aspetti rilevanti dei Decreti Delegati

2.1 Per la prima volta grazie soprattutto all'impegno del sindacalismo confederale, si interviene sullo stato giuridico in funzione di una riforma democratica del governo della scuola.

2.2 La delega conferita al Governo indica in modo puntuale i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato.

2.3 Si aboliscono tutte le forme di gerarchizzazione:

- a) l'organizzazione gerarchizzata e verticale del personale che con i DD si distingue per funzione
- b) le note di qualifica

c) i poteri discrezionali del personale direttivo e si prevedono garanzie per la valutazione del periodo di prova, in materia di disciplina, di trasferimento di ufficio.

2.4 il governo della scuola è affidato agli OO.CC. con una funzione di coordinamento affidate al personale direttivo.

2.5 gli organi collegiali di istituto sono elettivi e rappresentativi del mondo della scuola.

2.6 Le decisioni degli OO.CC. sono definitive e non soggette all'approvazione né del Preside né dell'Amministrazione.

3. Limiti ed ambiguità dei Decreti Delegati:

1) Sopravvivenza a livello nazionale dell'organizzazione nazionale

2) Assoluta inadeguatezza delle risorse finanziarie.

Autolimiti

L'esercizio della democrazia richiede impegno e conoscenza ed anche responsabilità.

Genitori, docenti e studenti non hanno garantito un adeguato impegno.

* * * * *

1. Anni 80/90

Crisi della partecipazione e cambiamento del quadro politico-culturale.

Esaltazione del privato o del modello azienda e dei valori della meritocrazia e della competitività.

Nel luglio 1994 è pubblicato il documento "**Nuove idee per la scuola**" (definito il documento dei 31 perché sottoscritto da 31 esponenti dell'area di centro-sinistra con primo firmatario L. Berlinguer (e tra gli altri Prodi) in cui si anticipano i punti caratterizzanti della successiva riforma Berlinguer.

2. L'autonomia del Governo Prodi – Bassanini – Berlinguer.

L'autonomia scolastica è espressamente prevista nell'art. 21 della Legge di delega n. 57/1999 e disciplinata **dettagliatamente** dal DPR n. 275/99 che va visto unitamente agli altri provvedimenti che completano il "mosaico" delle riforme scolastiche del centro-sinistra:

- DPR n. 233/98 relativo dimensionamento delle istituzioni scolastiche
- D.Lgs n. 59/98 che introduce nella scuola la figura del DS
- D.Lgs n. 233/99 di riforma degli OO.CC. territoriali
- Legge sulla privatizzazione dei dipendenti pubblici

- Legge n. 62/2000 sulla parità.

3. Il metodo del “pur tuttavia” = si afferma un principio che in concreto si esplicita in senso opposto.

1) Sia l'art. 21 L. n. 59/1997 che il DPR n. 275/99 sull'autonomia affermano formalmente il principio della libertà di insegnamento e collocano l'autonomia delle istituzioni scolastiche “nel processo di realizzazione e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo”.

Sarebbe quindi, in base a queste affermazioni di principio, un'autonomia nel sistema nel suo complesso.

2) La riforma peraltro non incide **formalmente** nella composizione e nel ruolo degli OO.CC. di istituto che formalmente rimangono immutati (si modificano gli OO CC territoriali e nazionale)

Se però si individuano i contenuti caratterizzanti ed innovativi della riforma si configura una forma di autonomia scolastica profondamente contrastante con l'autonomia scolastica prevista dall'art. 33 Cost. anche se con molte contraddizioni.

4. Gli aspetti caratterizzanti l'autonomia Prodi – Berlinguer:

4.1 **L'istruzione statale perde la sua funzione istituzionale** finalizzata all'uguaglianza ed alla formazione libera e si trasforma in un servizio pubblico offerto da scuole-aziende con ampia ed anche differenziata offerta formativa (cd supermercato del sapere).

4.2 Ogni scuola propone alla potenziale utenza una **propria offerta formativa (POF)** in competizione con le altre scuole.

4.3 Il rapporto scuola – studenti e genitori, già problematico nel sistema dei Decreti Delegati del 74, diventa anche formalmente **un rapporto scuola-azienda che offre (difatti POF) un servizio ed utenza destinataria del servizio, ma sempre meno coinvolta.**

4.3 **Si mantengono gli organi collegiali** che però non sono effettivamente collegiali; il D.S. non è più un primus inter pares, ma una figura ambigua con qualche aspetto di sovraordinazione.

Nel contempo però si confermano le prerogative degli OO.CC. che contrastano con il ruolo dirigenziale del D.S.

4.4 Per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro il personale docente si configura come un lavoratore subordinato con l'obbligo di eseguire le direttive del superiore gerarchico; a loro volta anche i DS sono subordinati al Ministro.

Nel contempo si afferma la libertà di insegnamento che è incompatibile con qualsiasi forma di subordinazione.

4.5 All'art. 8 del DPR n. 275/99 si attribuisce al Ministro P.I. il compito di definire gli obiettivi generali del processo formativo, ecc.

In sostanza il ruolo di indirizzo e di controllo del Ministro è rafforzato.

4.6 Le risorse finanziarie statali per la scuola rimangono inadeguate, le scuole però, dotate di autonomia amministrativa e di personalità giuridica, possono ricevere donazioni, ecc.

E' quindi possibile in concreto una diversa disponibilità finanziaria delle singole scuole con diversa capacità progettuale.

4.7 Il sistema di garanzie previsto per il personale docente per quanto concerne la valutazione del periodo di prova, i trasferimenti di ufficio, i procedimenti disciplinati è fortemente attenuato con un corrispondente rafforzamento del potere discrezionale del D.S. e del Ministro.

4.8 Il quadro si completa e si chiarisce con la legge di parità = "art. 1, c. 1. " **Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private** e degli EE.LL.".

Questa norma afferma la fungibilità tra scuole statali e scuole non statali e quindi la possibile integrazione, essendo tutte scuole aziende nell'ambito del potere di indirizzo del Ministro.

Si tratta di un processo omologazione peraltro già avviato con il DPR n. 278/99 che all'art. 2, 3 C aveva previsto l'estensione dell'autonomia, prevista per le scuole statali, anche a quelle non statali.

Cade quindi il principio del "senza oneri per lo Stato"

5. La contrattazione sindacale con effetti limitativi alla riserva di legge ed al ruolo degli OO.CC. di istituto.

Il potere ministeriale e la struttura gerarchizzata dell'organizzazione scolastica con il conseguente ridimensionamento delle forme di democrazia partecipata sono in qualche modo bilanciate dalla contrattazione sindacale, nazionale, decentrata e di istituto,

coerente del resto con la aziendalizzazione della scuola e la privatizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori della scuola.

Gli effetti:

- a) Aree riservate al potere legislativo sono disciplinate con i CCNL:
- b) le norme di partecipazione democratica e di garanzia previste nell'interesse generale diventano "contrattuali" e quindi l'ambito dell'autonomia **nelle** scuole dipende dal potere contrattuale delle parti (OO SS e Amministrazione) .
- c) Nelle scuole molti aspetti di competenza degli OO.CC. e quindi di tutti i docenti e genitori sono delegati. alle RSU ed al DS.

6. Quale autonomia si realizza con le innovazioni del Governo Prodi- Berlinguer?

6.1 Né l'autonomia **nella** scuola, perché gli indirizzi generali del sistema scolastico ed il controllo con i sistemi di valutazione rimangono nella competenza del Ministro (art. 8) e nel contempo si reintroduce la struttura gerarchizzata pre-decreti delegati.

6.2 Ma nemmeno **l'autonomia delle scuole** perché se ciascuna scuola adotta un proprio POF e propri specifici progetti in competizione con le altre scuole, pur tuttavia le scuole, attraverso la gerarchizzazione dei DS, rimangono scuole statali, ma sempre più assimilabili ,nelle finalità e nel modello organizzativo, alle scuole non statali.

Si realizza, in alternativa alla Scuola della repubblica prevista dall'art. 33 Cost., un Servizio nazionale governato dal Ministro ed affidato per la gestione ad aziende locali pubbliche o private.

Un sistema ministeriale gestito con criteri privatistici !!!

7. Ambiguità del processo di aziendalizzazione della Scuola e subalternità del mondo della scuola e della cultura.

A parte la palese illegittimità costituzionale di tutte le norme della c.d. autonomia del DPR n. 275/99, una corretta interpretazione costituzionalmente orientata del DPR 275 e soprattutto una coerente iniziativa nelle scuole e nel mondo della cultura avrebbe potuto concretamente contrastare il regresso culturale ed istituzionale causato dalla c.d. autonomia.

Si trattava difatti di sviluppare le stesse contraddizioni presenti nel DPR 275:

- 7.1 Affermazione della libertà di insegnamento e contestazione delle norme limitative
- 7.2 Ruolo del DS e salvaguardia delle prerogative degli OO.CC.
- 7.3 Ruolo del Ministro ed assenza di iniziativa da parte del CNPI

Il mondo della cultura e della scuola non solo non ha contrastato il processo di aziendalizzazione della scuola, ma non ha nemmeno fatto leva sulle ambiguità, prima evidenziate, per sostenere la democrazia scolastica e la libertà di insegnamento.

In larga parte, prigioniero del pensiero comune , **ha addirittura esaltato questa autonomia ed i progettifici che produceva.**

L'Assorep può però essere orgogliosa di essere stata una delle poche voci che non si è unita al coro assordante dell'autonomia del centrosinistra.

8. I Governi di centro-destra confermano le innovazioni ordinamentali del centro-sinistra

Né la Moratti né la Gelmini hanno introdotto modifiche sostanziali all'ambiguo modello aziendalistico introdotto dal centro-sinistra

C'è stato un tentativo con il progetto Aprea il tentativo di perfezionare il modello aziendalistico, ma non è stato realizzato.

I Governi della destra si sono mossi soprattutto verso una drastica riduzione della spesa per la scuola e per il diritto allo studio ed per tutte le opportunità previste a cominciare del tempo scuola

* * * * *

La Buona Scuola del Governo Renzi (ormai il Parlamento è ostaggio del Governo) si muove nel solco tracciato dall'autonomia Prodi-Berlinguer, accentuandone tutti gli aspetti del modello aziendalistico e della omologazione tra scuole statali e scuole non statali.

Si passa dall'ambiguità del DPR 275 alla formale e sostanziale subordinazione e gerarchizzazione del personale della scuola. prevista dall'autonomia del DPR 275 alla formale gerarchizzazione.

1. Gli aspetti caratterizzanti della regressione democratica realizzata con la 107.

1.1 La 107 nasce in un clima politico di profonda crisi della democrazia e dello Stato sociale e per molti aspetti con forti connotati di pericoloso autoritarismo.

Il Parlamento è usato dal Presidente del Consiglio dell'epoca , con il plauso generale dei grandi mezzi di informazione, come organo di ratifica delle decisioni governative.

In questo clima di aziendalizzazione dello Stato, l'iter parlamentare della Buona Scuola si svolge in modo blindato con un metodo, ovviamente autoritario e lesivo delle prerogative dello stesso Parlamento

La proposta governativa è stata approvata in poco meno di un anno, dopo un fallito tentativo da parte del Governo di organizzare il consenso nell'ambito delle scuole e con un dibattito parlamentare strozzato a colpi di maggioranza fino all'approvazione finale con il voto di fiducia..

L'oggetto del voto non era però la proposta di legge, ma la fiducia al Governo. La 107 è stata approvata quindi da una maggioranza parlamentare (peraltro non eletti, ma nominati in base ad una legge incostituzionale) ricattata dal Presidente del Consiglio e Segretario del PD.

“La Repubblica” quindi si è identificata con il Governo, anzi con il Capo del Governo .
L'Etat c'est moi!

1.2 Stravolgendo i principi costituzionali, il Governo con la stessa legge si è concessa **una delega in bianco** su molti aspetti dell'ordinamento scolastico a cominciare dal riordino del T.U. sulla scuola!!

La L. 107 difatti solo in parte è precettiva; il resto della controriforma del sistema scolastico è affidato, al di fuori da ogni dibattito parlamentare, allo stesso Governo, con esclusione non solo di ogni dibattito nel mondo della scuola, ma anche di ogni intervento degli Organismi rappresentativi del mondo della scuola, che peraltro non l'hanno nemmeno rivendicato

1.3 **La contestazione unitaria** (sciopero generale della scuola) è stata del tutto ignorata con il conseguente effetto di una diffusa frustrazione del movimento unitario del mondo della scuola che difatti in seguito è tornato a dividersi , rinunciando a qualsiasi iniziativa di efficace contrasto della L.107.

1.4 **Gli aspetti più caratterizzanti:**

A) La figura del DS è rafforzata

Secondo il tipico schema organizzativo tipico delle aziende si rafforza l'organizzazione verticale – gerarchizzata

Al profilo del Ds delineato nel DPR 275/99 si aggiunge il **compito di direzione.**

Si mantiene però “nel rispetto delle competenze degli OO.CC.”.

Il potenziamento del ruolo del DS si delinea più concretamente con i criteri di chiamata dei docenti e di valorizzazione meritocratica dei docenti, gestiti essenzialmente dal DS. Il DS definisce le scelte di gestione e di amministrazione sulla base delle quali il Collegio elabora il PTOF.

B) Accentuazione della subordinazione dei docenti (ma anche dello stesso DS) e del potere discrezionale e di sovra ordinazione del DS

La posizione giuridica dei docenti e quindi la loro prerogativa di partecipare liberamente al processo formativo ed alle determinazioni in materia didattica è fortemente indebolita e/o ridimensionata:

- **Perdono la titolarità della scuola**, sono titolari in un ambito territoriale, più o meno vasto, e sono assegnati con contratti triennali, alle scuole.
- **L'assegnazione triennale** ad una scuola è disposta dal DS in relazione al profilo professionale; in realtà sulla base di criteri, quanto meno, discrezionali.
- **Il contratto triennale è rinnovabile**, se permangono le esigenze professionali; cioè a discrezione del DS.

In tale modo il DS può formare un Collegio dei docenti, quanto meno, disponibile.

- **Il DS ha inoltre il potere di utilizzare i docenti in** classi di concorso diverse dalle abilitazioni e quindi con un più forte potere discrezionale.

- La valorizzazione dei docenti.

Si introduce il principio della meritocrazia volta a premiare i docenti, valutati più meritevoli.

A parte la sfera di discrezionalità che ogni valutazione implica e quindi, in quanto tale incompatibile con il principio di libertà di insegnamento, in ogni caso anche quando sia possibile limitare o anche eliminare la discrezionalità, rimane pur sempre una concezione premiale e competitiva che è incompatibile con l'attività cooperativistica della scuola.

E' vero che in molte scuole nella pratica tale valutazione, in prima applicazione della 107, si è risolta in una sostanziale forma di riconoscimento del diverso impegno "quantitativo" dei docenti; rimane però l'aspetto formale di una ipotetica graduatoria valutativa dei docenti, che è sempre una valutazione assolutamente arbitraria.

4.6 E' sottoposto però alla valutazione della sua attività

C). Atti di liberalità a favore delle scuole con credito di imposta

Si incentivano gli atti di liberalità a favore delle scuole, ma se è positivo il contributo dei privati alla scuola statale in generale , è molto pericoloso il contributo destinato a singole scuole o addirittura di scopo o su progetto.

Anche se una quota del 10% sarà assegnata alle scuole con erogazioni inferiori alla media nazionale, si creano differenziazioni tra scuole, frantumando il sistema scolastico nazionale e soprattutto si condiziona l'attività didattica delle scuole.

d). Bonus scuola di € 400,00 per la spesa di frequenza alle scuole private

Le scuole private, con buona pace dell'art. 33 Cost. ora comportano **oneri per lo Stato**.

E) La delega in bianco per consentire al Governo, in sostituzione della Repubblica, di dettare le norme generali su rilevanti aspetti dell'ordinamento scolastico:

- 1) Sistema di formazione iniziale dei docenti e le procedure di formazione iniziale
- 2) Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- 3) Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
- 4) Istituzione del sistema integrato 0 – 6
- 5) Garanzia dell'effettività del diritto allo studio
- 6) Promozione della cultura umanistica
- 7) Adeguamento della normativa sulla valutazione degli studenti.

In attesa del riordino del sistema scolastico nazionale, demandato alla normativa delegata, la 107 mantiene formalmente l'assetto degli OO.CC. delle scuole, ma rafforza gli elementi di contraddizione e di squilibrio, già presenti nella riforma Prodi-Berlinguer.

Questi decreti sono stati già approvati dal Governo il 13/4/17 senza alcun confronto con il mondo della scuola che per la verità non ha manifestato alcuna volontà di impegno subendo passivamente l'arbitrario potere normativo del Governo.

E' rimasta invece inattuata la delega per il riordino del T.U. con l' implicita possibilità di una omologazione del sistema degli OO CC all'organizzazione aziendalistica della scuola, ma nessuno se ne occupa ed ancor meno si preoccupa.

Questa appropriazione governativa della scuola è del tutto coerente con le scelte più caratterizzanti della 107 volte sia a rafforzare l'organizzazione aziendalistica delle scuole e dell'intero sistema scolastico sia a stimolare la competitività nell'ambito delle scuole e tra le scuole

* * * * *

Considerazioni finali

- 1 . La rassegnazione del mondo della scuola:
- 2 Fallimento dell'iniziativa referendaria
- 3 Tentativi correttivi affidati alla contrattazione
- 3 Impegno, finora soltanto annunciato, dell'abolizione della 107

Necessità di un dibattito sul ruolo della scuola statale e di una mobilitazione nelle scuole non tanto in generale sulla scuola , ma su pochi e chiari punti, a partire dalla democrazia scolastica.

Ma la domanda è: la scuola e la società italiana vogliono una scuola democratica? E più in generale, vogliono una vera democrazia?

Dal documento “ Nuove idee per la scuola” (detto “ dei 31”” (primo firmatario Luigi Berlinguer)

“Si deve pensare a un sistema formativo pubblico, nazionale ed unitario, del quale partecipano scuole statali e non statali che accettino e pratichino l’impegno di formare i giovani secondo i valori costituzionali, secondo gli obiettivi generali stabiliti dallo Stato e con un preciso sistema di valutazione.

Questa scelta non implica in nessun modo la rinuncia dello Stato a svolgere il proprio ruolo nel campo della formazione, ma anzi ne rilancia la funzione, sia pure distinta dalla gestione delle scuole medesime, di indirizzo, programmazione sviluppo equilibrato, perequazione, valutazione dell’intero sistema dell’istruzione, nell’obiettivo della valorizzazione di tutti i soggetti ed istituti scolastici.”